



**COMUNE DI
PULSANO**
Provincia di Taranto

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 del 10/12/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

REGOLARITA'
TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 22/11/2010

**Il Responsabile del
Servizio**

f.to Dott. Giuseppe
LALISCIA

L'anno 2010 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 19:05 presso il Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria, seduta pubblica di 1 convocazione, il Consiglio Comunale sotto la **Presidenza del Sig. SMIRAGLIA Giovanni** e con l'assistenza del **Segretario Generale Dott.ssa CALIA Marcella**.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati **presenti N. 18** consiglieri ed **assenti N. 3**. In conseguenza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
Avv. Giuseppe ECCLESIA	X	
Dott. Luigi LATERZA	X	
Sergio ANNESE	X	
Ing. Francesco LUPOLI	X	
Francesco MARRA	X	
Antonio VINCENTI	X	
Rag. Cosimo COMETA	X	
Dott.ssa Gabriella FICOCELLI	X	
Filippo FALCO		X
Gennaro OLIVA	X	
Agostino Roberto SPINETO	X	
Vincenzo CALVELLI		X
Giuseppe LENTI	X	
Giovanni SMIRAGLIA	X	
Rag. Angela Delia CAMARDA	X	
Dott. Pietro BORRACCINO	X	
Dott. Vito Michele FIORE	X	
Pietro VETRANO		X
Rag. Carmine CHIARELLI	X	
Dr. Cataldo Ettore GUZZONE	X	
Dott. Pietro CONTE	X	

REGOLARITA'
CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 22/11/2010

**Il Responsabile del
Settore Economico
Finanziario**

f.to Dott. Stefano
LANZA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti le entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il regolamento generale delle entrate approvato con delibera C.C. n.23 del 4.05.2009

Appurata la necessità di rettificare il suddetto regolamento aggiungendo quanto sotto specificato:

1. Art.15 comma 1 *moratori nella misura del 3% calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.....*
2. Art.18 comma 2*delle sanzioni al codice della strada.....*

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 dal Responsabile di Settore competente;

Con voti favorevoli n. 14 – contrarin. 4(Guzzone, Camarda, Borraccino e Conte) - resi per alzata di mano da n° 18 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

Di approvare il **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**, a decorrere dal 01.01.2011, di cui all'allegato al presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, apportando le seguenti rettifiche:

3. Art.15 comma 1 *moratori nella misura del 3% calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.....*
4. Art.18 comma 2*delle sanzioni al codice della strada.....*

Di dare atto che il regolamento è composto da n. 24 articoli;

Di dare mandato al Responsabile del Settore Entrate Comunali affinché provveda ad inviare, ad esecutività avvenuta, copia del presente provvedimento, al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale;

Di dichiarare il presente atto, con n. 14 voti favorevoli e n. 4 contrari (Guzzone, Camarda, Borraccino e Conte), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

INDICE

Capo Primo	OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art.2</i>	<i>Finalità</i>
Capo Secondo	DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
<i>Art.3</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie</i>
<i>Art.4</i>	<i>Definizione delle entrate patrimoniali</i>
Capo Terzo	DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI
<i>Art.5</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i>
<i>Art.6</i>	<i>Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni</i>
Capo Quarto	GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
<i>Art.7</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>
<i>Art.8</i>	<i>Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali</i>
<i>Art.9</i>	<i>Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>
<i>Art.10</i>	<i>Dichiarazioni tributarie</i>
<i>Art.11</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>
<i>Art.12</i>	<i>Diritto di interpello</i>
<i>Art.13</i>	<i>Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i>
<i>Art.14</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>Art.15</i>	<i>Interessi</i>
<i>Art.16</i>	<i>Compensazioni</i>
Capo Quinto	CONTENZIOSO
<i>Art.17</i>	<i>Contenzioso tributario</i>
Capo Sesto	RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE
<i>Art.18</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art.19</i>	<i>Sospensione e dilazione del versamento</i>
<i>Art.20</i>	<i>Rimborsi</i>
<i>Art.21</i>	<i>Importi minimi</i>
Capo Settimo	DISPOSIZIONI FINALI
<i>Art.22</i>	<i>Disposizioni finali</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Rapporti con cittadini</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Fondo per il potenziamento dell'Ufficio Entrata</i>

CAPO PRIMO

OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITÀ

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Pulsano con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Art. 2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

CAPO SECONDO

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 3

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

CAPO TERZO

Determinazione di aliquote e tariffe. Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

Art. 5

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

CAPO QUARTO

GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 7

Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
 - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di

maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 8

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso tributario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 9

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 10

Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a

chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art. 11 **Attività di verifica e controllo**

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 12 **Diritto di interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse

differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.

7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art. 13

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'ente locale, relativamente ai tributi di propria competenza deve notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere notificati;
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.
8. Il Responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto; può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
9. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e comunicato al soggetto interessato; nella valutazione del procedimento il Responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori;
10. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso di intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente.

Art. 14 **Sanzioni**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 15 **Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi moratori nella misura del 3% calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

Art. 16 **Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria

utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

CAPO QUINTO

CONTENZIOSO

Art. 17

Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Dirigente del Settore Tributi.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

CAPO SESTO

RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE

Art.18

Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva dei tributi delle sanzioni al codice della strada e delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

Art. 19
Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario Responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili di pari importo secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti fino ad € 300,00	Unica soluzione
Per debiti compresi da € 301,00 ad € 2.000,00	12 rate
Per debiti compresi da € 2.001,00 ad € 3.500,00	18 rate
Per debiti oltre € 3.501,00	24 rate

4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
5. Per le somme di ammontare superiore ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare e per una durata pari al periodo di rateizzazione aumentato di 6 mesi.
6. Le dilazioni di pagamento così come disciplinate dal presente articolo possono essere sempre concesse anche nel caso in cui siano iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento o dell'instaurazione del contenzioso.

Art.20
Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può

essere direttamente riversata al contribuente.

Art.21 **Importi minimi**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 12,00, a norma dell'art. 25 della L. 27.12.2002 n° 289, detto limite non si applica alla Tassa Giornaliera Rifiuti e TOSAP
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2011**.
4. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

Art. 23 **Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e semplicità.
2. Vengono resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

ART . 24 **Fondo per il potenziamento dell'Ufficio Entrate**

1. Il Comune destina la percentuale del 2%, da calcolarsi solo sulle maggiori entrate effettive derivanti da attività di accertamento e di controllo, la cui gestione è affidata al presente Ufficio, al potenziamento dell'Ufficio Entrata;

2. Le maggiori somme riscosse sono depurate da eventuali oneri sostenuti dal Comune per l'affidamento all'esterno mediante appalto, anche di alcune fasi del procedimento, dell'attività di controllo;
3. L'importo del fondo è quantificato in sede di chiusura dell'esercizio finanziario con provvedimento della Giunta comunale;
4. Un terzo dell'importo come quantificato al precedente comma è iscritto in bilancio è erogato quale compenso incentivante al personale dell'Ufficio;
5. La determinazione del compenso spettante al singolo dipendente è effettuata annualmente dalla Giunta comunale entro il mese di aprile;
6. Nella quantificazione del compenso spettante, la Giunta comunale dovrà tener conto del grado di partecipazione del dipendente alla realizzazione degli obiettivi da essa determinati con specifico provvedimento all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Verbale letto confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Sig. SMIRAGLIA Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa CALIA Marcella

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 29/12/2010 per rimanervi 15 giorni consecutivi (N. 1792 Pubblicazioni).

Pulsano, li 29/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Dott.ssa CALIA Marcella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che:

- ☐ la presente delibera è stata pubblicata il 29/12/2010 per rimanervi 15 giorni consecutivi
- ☐ è divenuta esecutiva il 10/12/2010
 - ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile
 - ☐ per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, li 29/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa CALIA Marcella